

La delega non deresponsabilizza: un itinerario tra dovere di agire informati e responsabilità omissiva. Nota a Cass., Sez. V Pen., 22 giugno 2026, ud. 15 aprile 2026, n. 23001

Delegation does not absolve of responsibility: an analysis of the duty to act on an informed basis and liability for omissions. Note on Court of Cassation (Criminal Division V), Judgment No. 23001 (hearing of 15 April 2026; filed 22 June 2026)

di Antonino Ripepi

Abstract [ITA]: Il contributo esamina la sentenza della Corte di cassazione n. 23001 del 2026 in materia di responsabilità penale dell'amministratore privo di deleghe e, nello specifico, del presidente del consiglio di amministrazione per i reati di bancarotta fraudolenta per operazioni dolose e bancarotta documentale semplice. La nota analizza come il sistematico omesso versamento di imposte e contributi previdenziali, volto a finanziare indebitamente l'attività d'impresa, possa integrare un'operazione dolosa causativa del dissesto societario ai sensi dell'art. 223, comma 2, n. 2, l.fall. Sul piano della *governance*, l'autore evidenzia come la delega gestoria non sollevi da responsabilità il presidente del CdA. A seguito della riforma del diritto societario del 2003, l'obbligo generale di vigilanza è stato sostituito dal dovere procedimentalizzato di "agire in modo informato" (art. 2381 c.c. *ratione temporis* vigente, oggi art. 2381-ter c.c.): in presenza di perspicui segnali di allarme, l'amministratore non esecutivo è tenuto ad attivare i propri poteri cognitivi e di reazione per impedire o attenuare l'evento pregiudizievole. La pronuncia conferma il definitivo superamento della figura dell'amministratore "ornamentale", riaffermando che la qualifica di presidente del CdA - quale garante dei flussi informativi endoconsiliari - determina una specifica esposizione al dovere di diligenza conoscitiva e reattiva, fondando la responsabilità penale a titolo di concorso omissivo improprio (art. 40, comma 2, c.p.) in presenza di un accertato nesso causale tra l'inerzia e il dissesto.

Abstract [ENG]: This paper analyzes Judgment No. 23001 of 22 June 2026 rendered by the Fifth Criminal Division of the Italian Court of Cassation, regarding the criminal liability of non-executive directors—specifically the Chairman of the Board of Directors—for fraudulent bankruptcy through wrongful transactions and simple documentary bankruptcy. The note explores how the systematic failure to remit taxes and social security contributions, when utilized as an unauthorized financing strategy, constitutes a wrongful transaction leading to corporate insolvency under Article 223(2)(2) of the Bankruptcy Law. From a corporate governance perspective, the author demonstrates that executive delegation does not relieve the Chairman of the Board of liability. Following the 2003 corporate law reform, the general duty of supervision was superseded by the proceduralized duty to "act on an informed basis" (art. 2381 c.c. *ratione temporis* in force, today art. 2381-ter of the Civil Code). In the presence of clear red flags, non-executive directors must exercise their cognitive and reactive powers to prevent or mitigate harm. The ruling reinforces the complete abandonment of the "ornamental director" doctrine, establishing that the Chairman—as the guardian of internal board information flows—holds a heightened duty of diligent inquiry and reaction. Consequently, criminal liability arises under improper omissive concurrence when a causal link is established between culpable inertia and corporate failure.

Parole chiave: Bancarotta fraudolenta per operazioni dolose – bancarotta documentale semplice – amministratore non esecutivo – presidente del consiglio di amministrazione – delega gestoria – dovere di agire informati – responsabilità omissiva

Keywords: *Fraudulent bankruptcy through wrongful transactions – simple documentary bankruptcy – non-executive director – chairman of the board of directors – management delegation – duty to act informed – omissive liability.*

SOMMARIO: 1. Premesse. – 2. La vicenda *sub iudice*. – 3. Inquadramento generale. – 4. Commento alla decisione della Corte. – 5. Considerazioni conclusive.

1. Premesse.

La decisione in esame presenta un interesse che va oltre il caso concreto, perché ribadisce, con particolare nettezza, che la delega gestoria non determina alcuna deresponsabilizzazione del consigliere privo di deleghe, specie quando questi rivesta la carica di presidente del consiglio di amministrazione.

La pronuncia si concentra, infatti, su profili tra loro strettamente connessi: il perimetro della responsabilità dell'amministratore non esecutivo da un lato; la riconduzione del sistematico omesso versamento di imposte e contributi alla fattispecie di bancarotta fraudolenta per operazioni dolose dall'altro.

La sentenza merita attenzione, anzitutto, perché si inserisce nel consolidato processo di superamento della vecchia figura dell'amministratore "ornamentale", mero ratificatore di decisioni altrui, e conferma la trasformazione del consigliere senza deleghe in soggetto titolare di una funzione attiva di controllo informato.

2. La vicenda *sub iudice*.

La sentenza in esame trae origine dal procedimento penale a carico del presidente del consiglio di amministrazione di una società, condannato in primo grado e in appello - con conferma da parte della Corte di cassazione - per i reati di bancarotta fraudolenta per operazioni dolose e bancarotta documentale semplice.

In particolare, l'imputato rivestiva la carica di presidente del consiglio di amministrazione della società in questione, dalla sua trasformazione in società di capitali (4 maggio 2012) fino alla data del fallimento.

I fatti contestati riguardano essenzialmente tre condotte: omesso versamento sistematico di imposte e contributi, con la generazione di un debito verso l'Erario di circa 500.000,00 euro; tenuta incompleta delle scritture contabili obbligatorie; omessa presentazione dei bilanci a partire dall'esercizio 2016.

La difesa aveva sostenuto che il ricorrente svolgesse un mero ruolo di rappresentanza istituzionale e gestione commerciale, essendo la gestione finanziaria e contabile in concreto affidata ad un altro amministratore. Il mancato pagamento dei tributi veniva, inoltre, ricondotto ad una crisi di settore e alla mancanza di liquidità, escludendo, così, qualsiasi profilo di intenzionalità.

3. Inquadramento generale.

La sentenza in esame interseca tre distinti piani del diritto penale fallimentare e del diritto societario della *governance*, che meritano di essere tenuti concettualmente separati prima di essere ricondotti a unità nel ragionamento della Corte.

Il primo istituto è la bancarotta fraudolenta per operazioni dolose (art. 223, comma 2, n. 2, l.fall.), che incrimina gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società dichiarate fallite quando abbiano cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società "con dolo", attraverso

operazioni che prescindono dall'interesse sociale e risultino intrinsecamente pregiudizievoli per il patrimonio aziendale¹.

La struttura della fattispecie si distingue nettamente dalla bancarotta per distrazione: il suo nucleo non è il depauperamento diretto di singole poste patrimoniali, ma l'adozione di una politica gestionale complessiva che, per le sue caratteristiche di antieconomicità o abusività, conduce prevedibilmente al dissesto. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è necessario il dolo in relazione alla singola operazione, vale a dire la consapevolezza e la volontà di porre in essere atti pregiudizievoli per la società, mentre non è necessario che l'agente persegua il fallimento come fine: è sufficiente, perlomeno secondo la linea esegetica più garantista, che il dissesto sia prevedibile come conseguenza delle operazioni stesse².

Il secondo istituto è la bancarotta documentale semplice, che sanziona la mancata o incompleta tenuta delle scritture contabili obbligatorie quando da essa derivi l'impossibilità di ricostruire il patrimonio o il movimento degli affari. Rispetto alla corrispondente fattispecie fraudolenta, la bancarotta documentale semplice non richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la colpa. Il richiamo alla posizione del presidente del consiglio di amministrazione è qui particolarmente significativo: il dovere di garantire la corretta rappresentazione contabile della società non è riservato all'amministratore esecutivo, ma grava – sia pure in forme e con intensità diverse – su tutti i componenti dell'organo gestorio, in quanto espressione diretta degli obblighi di vigilanza e di presidio dei flussi informativi sanciti dagli artt. 2381 e 2423 c.c.³.

Il terzo piano su cui si svolge la pronuncia riguarda la responsabilità dell'amministratore privo di deleghe, tema che costituisce l'asse portante dell'intera motivazione. A seguito della riforma del diritto societario del 2003, il generale obbligo di vigilanza sul complessivo andamento della gestione è stato soppresso e sostituito con il più specifico e procedimentalizzato dovere di "agire in modo informato" (art. 2381 c.c.)⁴, articolato nel diritto-dovere di richiedere informazioni agli organi delegati e nella facoltà – che in presenza di segnali di allarme si trasforma in obbligo – di attivarsi per impedire o attenuare fatti pregiudizievoli conosciuti o conoscibili. In questa cornice, il consigliere senza deleghe non risponde per il solo fatto di ricoprire la carica, né è immune da ogni addebito per il solo fatto di non avere partecipato materialmente all'atto lesivo: la sua responsabilità – civile e, in sede di concorso omissivo improprio, anche penale – sorge quando, a fronte di segnali di allarme perspicui e oggettivamente percepibili, egli ometta colpevolmente di esercitare i poteri impeditivi che il diritto societario gli attribuisce⁵.

¹ N. PISANI, *Crisi di impresa e diritto penale*, Bologna, 2018, 71 ss.

² In argomento, *ex multis*, vd. D. MICHELETTI, *La bancarotta societaria preterintenzionale. Una rilettura del delitto di operazioni dolose con effetto il fallimento*, in Riv. Trim. Dir. Pen. Econ., 2014, 1, 39 ss.; A. FUX, *Riflessioni sull'elemento soggettivo della bancarotta per operazioni dolose*, in Cass. Pen., 2018, 10, 3348 ss.; E. BOZHEKU, *Osservazioni sui criteri d'imputazione soggettiva nel delitto di bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose*, in Cass. Pen., 2024, 12, 4005 ss.

³ Su questa fattispecie criminosa, vd. D. TASSINARI, *Bancarotta semplice documentale: analisi della possibile dissociazione fra lesività e conformità al tipo nei più recenti indirizzi della Suprema Corte*, in Fall. Proc. Conc., 2001, 11, 1250 ss.; R. CAPPITELLI, *Molte ombre e poche luci in tema di bancarotta semplice documentale*, in Cass. Pen., 2011, 9, 3139 ss.; S. CAVALLINI, *Bancarotta documentale e omesso deposito delle scritture contabili: nel più sta (sempre) il meno?*, in Le Soc., 2014, 5, 596 ss.; C. MARRELLA, *In tema di delitto di bancarotta semplice documentale*, in Riv. Trim. Dir. Pen. Econ., 2025, 3-4, 702 ss.

⁴ Nella versione *ratione temporis* vigente. È necessario segnalare che oggi il dovere per gli amministratori di "agire in modo informato" è sancito dal primo comma dell'art. 2381-ter c.c., introdotto nel corpo del codice civile dall'art. 9, comma 1, lettera f) del d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47. Per un commento all'originaria versione della norma, vd. A. DE NICOLA, *sub art. 2381*, in *Commentario alla Riforma delle società*, a cura di P. Marchetti, L. A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Milano, 2005, 106.

⁵ Si veda l'accurato commento di M. PAPPONE, *Amministratori non esecutivi e profili di responsabilità penale alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali*, in Arch. Pen., novembre 2018. In argomento, vd. anche M. CAPUTO, *Dalla teoria dei "segnali di allarme" alla realtà dell'imputazione dolosa nel concorso dell'amministratore non esecutivo ai reati di bancarotta*, in Riv. Soc., 2015, 5, 905 ss.; E. PIETROCARLO, *Bancarotta da operazioni dolose e responsabilità degli amministratori non esecutivi per bancarotta fraudolenta: alcune importanti precisazioni della Cassazione in punto di elemento soggettivo*, in Riv. Trim. Dir. Pen. Econ., 2019, 1-2, 359 ss. Sul tema dei segnali d'allarme, vd. anche I.

È in questo quadro che assume rilievo decisivo la figura del presidente del CdA: pur privo di deleghe gestorie, egli presiede il circuito informativo endoconsiliare e governa il funzionamento dell'organo collegiale, sicché la sua posizione sul piano della conoscibilità dei fatti aziendali è strutturalmente più esposta rispetto a quella degli altri consiglieri non esecutivi.

4. Commento alla decisione della Corte.

È ormai pacifico che la riforma societaria abbia inciso in senso restrittivo sull'area della responsabilità degli amministratori privi di deleghe, eliminando il generalizzato obbligo di vigilanza sul complessivo andamento della gestione e sostituendolo con il dovere di agire informati. Nella medesima linea, l'art. 2392 c.c. stabilisce che gli amministratori sono solidalmente responsabili dei danni derivanti dall'inosservanza dei loro doveri, ma esclude tale solidarietà quando si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni concretamente attribuite ad uno o più amministratori; tuttavia, "in ogni caso", resta ferma la responsabilità di chi, pur essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non abbia fatto quanto poteva per impedirne il compimento o attenuarne le conseguenze.

Parallelamente, l'art. 2381 c.c. *ratione temporis* vigente (oggi art. 2381-ter c.c.) dispone che gli amministratori "sono tenuti ad agire in modo informato" e che ciascun amministratore può chiedere che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Il principio, dunque, è duplice: da un lato, non vi è più spazio per una responsabilità di mera posizione; dall'altro, non è consentito all'amministratore non operativo "rifugiarsi" dietro la delega per sottrarsi a ogni addebito.

La giurisprudenza civile più recente – recepita anche dalla pronuncia annotata – è ferma nel ritenere che la responsabilità del consigliere non delegato non discenda da una generica omessa vigilanza, ma dall'inerzia a fronte di fatti pregiudizievoli conosciuti o conoscibili attraverso l'esercizio diligente dei poteri informativi e reattivi connessi alla carica⁶. In tal senso, l'obbligo di informazione non coincide con la mera ricezione passiva dei flussi endoconsiliari, ma include un dovere di iniziativa cognitiva che si intensifica al cospetto di segnali di allarme⁷.

La dottrina ha ricondotto la responsabilità penale del consigliere non esecutivo al concorso omissivo improprio, evidenziando che la prova dell'elemento soggettivo richiede la percezione di segnali di allarme perspicui e peculiari, non potendosi ammettere una responsabilità penale costruita in chiave meramente statutaria o formale⁸.

La sentenza annotata si muove con equilibrio entro questo crinale: rifiuta ogni automatismo, ma, al tempo stesso, riafferma che la delega non neutralizza il dovere di reagire.

Il passaggio più significativo della pronuncia è, a giudizio di chi scrive, quello in cui la Corte valorizza il rapporto tra conoscenza, conoscibilità e obbligo di attivazione. Non basta, in altri termini, la mera astratta qualità di componente del CdA; ma non è neppure necessario dimostrare una partecipazione materiale alla singola scelta illecita, se vi sono elementi tali da imporre un intervento secondo la diligenza esigibile dalla natura dell'incarico.

Il dato si colloca in continuità con l'orientamento secondo cui il dovere di "agire informati" si

MERENDA, *Sulla responsabilità penale dell'amministratore senza delega. Alcune considerazioni dopo la riforma del diritto societario*, in *Cass. Pen.*, 2011, 3, 1182 ss.; A. DE LIA, *Colpevolezza nella responsabilità del sindaco per fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione commessi dagli amministratori: l'insostenibile leggerezza dimostrativa dei "segnali d'allarme" rispetto alla responsabilità per dolo eventuale*, in *Giust. Pen.*, 2018, 10, 2, 538 ss.

⁶ Cass., Sez. II Civ., ord. 28 febbraio 2025, n. 5299; Cass., Sez. I Civ., ord. 28 ottobre 2024, n. 27844.

⁷ Cass., Sez. II Civ., 31 ottobre 2023, n. 30233; Cass., Sez. I Civ., ord. 22 aprile 2024, n. 10739; Cass., Sez. II Civ., 28 marzo 2025, n. 8228.

⁸ M. PAPPONE, *Amministratori non esecutivi e profili di responsabilità penale alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali*, op. cit. In argomento, vd. anche A. MANNA, *Rilievi conclusivi*, in ID. – A. DE LIA, *Dieci nodi gordiani di diritto penale dell'economia*, Milano, 2021, 293.

declina, per gli amministratori non titolari di deleghe, sia nel dovere di informarsi, sia in quello di attivarsi per prevenire, eliminare o attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui siano o debbano essere a conoscenza⁹. La giurisprudenza ha chiarito che il consigliere non esecutivo deve esercitare tutti i poteri connessi alla carica per ottenere le informazioni mancanti e, se del caso, adottare o proporre i rimedi giuridici adeguati: revoca della delega, avocazione dell'operazione al consiglio, iniziative giudiziarie, contestazioni formali, denunce agli organi di controllo¹⁰. Non meno chiaramente, la Cassazione ha affermato che la responsabilità sorge quando, pur a fronte di segnali di allarme, l'amministratore ometta di attivarsi con la diligenza richiesta dalla carica, sicché la colpa può consistere tanto nell'inadeguata conoscenza del fatto altrui quanto nell'inerzia rispetto all'evento evitabile¹¹.

La sentenza in esame, dunque, non introduce un principio nuovo, ma offre una sua applicazione penalistica particolarmente netta: il presidente del CdA, pur privo di delega gestoria, non può invocare la distanza dalle scelte operative se l'assetto informativo, il ruolo ricoperto e la natura delle criticità avrebbero dovuto condurlo ad acquisire piena contezza della situazione e ad attivarsi per contrastarla.

Il passaggio è tanto più rilevante quanto più si consideri che esso evita una deriva pericolosa: considerare l'amministratore non esecutivo come figura irrilevante nelle vicende del dissesto, salvo prova della partecipazione materiale alle singole operazioni. La responsabilità, in questo caso, viene ancorata non al compimento dell'atto, ma all'omesso esercizio dei poteri impeditivi che la legge societaria gli attribuisce.

In questa direzione si muovono anche i precedenti più significativi. È stato affermato che gli amministratori privi di deleghe rispondono dei fatti pregiudizievoli altrui soltanto quando siano a conoscenza di dati fattuali tali da sollecitare il loro intervento ovvero abbiano omesso di procurarsi gli elementi necessari ad agire informati; ed è stato, altresì, precisato che spetta a chi allega la responsabilità dimostrare l'esistenza di segnali d'allarme che avrebbero dovuto indurre il consigliere a pretendere ulteriori informazioni o ad attivarsi in altro modo, mentre incombe poi sull'amministratore la prova di essersi diligentemente attivato o di essere immune da colpa¹².

Si tratta, però, è bene precisarlo, di pronunciamenti intervenuti in ambito civilistico, ove la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale dell'amministratore privo di delega può fondarsi anche sulla colpa. Diverso è il contesto penalistico, ove si tratti di fattispecie incriminatrici rette dal dolo, ove la responsabilità può fondarsi, per l'appunto, su rappresentazione e volontà della condotta e dell'evento e, nel contesto dell'illecito omissivo improprio, dal nesso causale tra condotta e fatto di reato, che presuppone una reale capacità impeditiva dell'intervento – oggetto delle prerogative dei membri del CdA – risultato inadempito. Ciò fermo il problematico tema della capacità fondativa dei segnali d'allarme rispetto a ipotesi di dolo eventuale che, nella ricostruzione avallata dalle Sezioni Unite, implica un legame particolarmente intenso tra condotta omessa e fatto criminoso, in termini di adesione ad esso.

Particolarmente apprezzabile è, allora, il fatto che la sentenza non si limiti a enunciare il dovere di agire informati, ma ne faccia discendere una verifica in termini di causalità omissiva. In altri termini, per imputare al consigliere privo di deleghe la bancarotta da operazioni dolose non basta accertare una mera violazione di doveri societari, ma occorre dimostrare che il suo intervento, se tempestivamente esercitato attraverso i poteri di reazione disponibili, avrebbe potuto impedire o attenuare il fatto pregiudizievole.

Anche la giurisprudenza civile, del resto, ha chiarito che, se a fronte di segnali d'allarme il consigliere trascura di chiedere ulteriori informazioni o di denunciare l'inadempimento degli amministratori delegati ai doveri informativi, egli risponde in solido dei danni arrecati alla società e

⁹ Cass., Sez. II Civ., 31 ottobre 2023, n. 30233.

¹⁰ Cass., Sez. Civ., ord. 22 aprile 2024, n. 10739; Cass., Sez. II Civ., 28 marzo 2025, n. 8228.

¹¹ Cass., Sez. I Civ., ord. 28 ottobre 2024, n. 27844.

¹² Cass., Sez. II Civ., 28 marzo 2025, n. 8228.

ai creditori dall'atto illecito che la sua inerzia ha colpevolmente agevolato¹³.

Ancora più chiaramente, si è affermato che i consiglieri non operativi rispondono quando il loro omesso esercizio dei poteri di controllo e reazione abbia consentito il compimento o la prosecuzione degli atti dannosi¹⁴. Del resto, è questa una soluzione che, sul piano penalistico, si pone in linea anche con la disciplina del concorso di persone nel reato.

Merita un cenno specifico il riferimento, contenuto nella sentenza, alla posizione del presidente del consiglio di amministrazione. Pur in assenza di deleghe gestorie, il presidente non è un consigliere equiparabile agli altri: egli governa il funzionamento dell'organo, coordina i lavori consiliari e presidia il circuito informativo endosocietario¹⁵. Se ne ricava che, almeno sul piano della conoscibilità dei fatti pregiudizievoli, la sua posizione è normalmente più esposta.

La giurisprudenza recente valorizza proprio questo profilo. Il dovere di agire informati non può essere confinato alla ricezione delle relazioni dei delegati, specie in contesti caratterizzati da anomalie gestionali o flussi informativi carenti. Al contrario, grava sugli amministratori – e a maggior ragione su chi presiede il consiglio – l'obbligo di assicurare che le informazioni circolino in modo adeguato, così da rendere effettiva la funzione deliberativa e di controllo del CdA.

In tale cornice, la sentenza appare del tutto coerente nel ritenere che il presidente non possa invocare, per andare esente da responsabilità, una passività conoscitiva che contraddice il ruolo stesso ricoperto.

5. Considerazioni conclusive.

La sentenza esaminata si segnala, in conclusione, per la chiarezza con cui ricompone tre coordinate fondamentali.

La prima è che la riforma del diritto societario ha sì ridotto l'area della responsabilità automatica degli amministratori senza deleghe, ma ha parallelamente rafforzato il dovere di informazione attiva e di reazione. L'amministratore non delegato non è un garante assoluto della legalità d'impresa; è però un soggetto che deve sapere, o mettere in atto tutto quanto è necessario per sapere, quando emergano fatti anomali o pregiudizievoli.

La seconda è che l'omesso versamento sistematico di imposte e contributi può assurgere a operazione dolosa quando si traduca in una deliberata tecnica di finanziamento dell'impresa, causalmente collegata al dissesto e sorretta dalla consapevolezza della prevedibilità dell'esito lesivo.

La terza è che, in tema di bancarotta, la responsabilità omissiva del consigliere non delegato richiede un accertamento concreto: segnali di allarme, poteri impeditivi esigibili, inerzia colpevole e nesso causale. Proprio sotto questo profilo la decisione appare persuasiva, perché si sottrae tanto alla tentazione di costruire una responsabilità di pura posizione quanto a quella, opposta, di svuotare di contenuto l'articolazione interna dei doveri consiliari.

In definitiva, la pronuncia conferma che il vero discrimine non passa tra amministratori delegati e non delegati, ma tra amministratori attivi e amministratori passivi. E il diritto vigente, sia sul versante societario, sia su quello penale-fallimentare, non tollera più la passività.

¹³ Cass., Sez. I Civ., ord. 22 aprile 2024, n. 10739.

¹⁴ Cass., Sez. I Civ., ord. 28 ottobre 2024, n. 27844.

¹⁵ Art. 2381 c.c.